ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. GANDHI"

50145 **FIRENZE** - Via FRA' G. GOLUBOVICH, 4 - Distretto n° 13 TEL 055/300581 FAX 055/316449 - C.F. 94076360489 e-mail: fiic812003@istruzione.it; fiic812003@pec.istruzione.it SITO: http://www.icsgandhifirenze.gov.it

Delibera.n. 6 Consiglio Istituto 20 novembre 2013

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI

SCOLASTICI

Il Consiglio d'Istituto

<u>visto</u> l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

visto l'art. 96 del T.U. 16/4/1994, n. 297;

<u>visto</u> l'art. 33, II° comma, del decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

<u>vista</u> la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2009 contenente la disciplina e le modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte dell'istituzione scolastica

Ritenuta l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in suo dei locali scolastici;

con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in suo a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni e privati cittadini che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 – doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche

Art. 4 - responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Il concessionario deve dichiarare di conoscere lo stato degli stessi trovandoli conformi all'uso necessario allo svolgimento della propria attività, manlevando l'istituto scolastico e Comune da oneri e responsabilità.

Art. 5 – fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari:

- pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 23

Art. 6 – divieti particolari

Durante le attività dei concessionari la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;

- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

<u>Art. 7 – procedura per la concessione</u>

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile, Il dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.

Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.

Eventuali contributi volontari sono da ritenersi quali rimborso spese.

La durata della concessione è annuale.

Art. 8 – Svincolo del deposito cauzionale

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette il provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la

quantificazione.

La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d'Istituto il quale l'approva e

delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà

nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della

manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del

danno.

Art. 9 – Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà

contenere il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di

responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per

l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per

colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e

giustificate esigenze dell'istituzione scolastica e del Comune di riferimento.

Il Presidente del C.I

Il Dirigente Scolastico

Leda Bracciale

Silvia di Rocco

6